M_IT-GABINETTO
Uffici Diretta Collaborazione Ministro
UFFGAB
REG_DECRETI
Prot: 0000389-08/11/2012-
REGISTRAZIONE

ACCORDO DI PROGRAMMA

TRA

IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

E

LA REGIONE CALABRIA

PER IL TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA' SOCIALE DELLE FERROVIE DELLA CALABRIA S.r.l.

L'anno 2012, il giorno otto del mese di Novembre alle ore 10 in Roma, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Piazzale di Porta Pia 1, si sono riuniti :

- il Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

e

- il Presidente della Regione Calabria

PREMESSO CHE

- con il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 recante "Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997 n. 59", è stata realizzata la riforma dell'assetto del trasporto pubblico locale, in linea con il disegno di riorganizzazione della Pubblica Amministrazione, di valorizzazione del ruolo delle autonomie regionali e locali e di semplificazione amministrativa delineato dalle leggi Bassanini;
- l'articolo 8 dell'anzidetto decreto legislativo ha previsto la delega alle Regioni delle funzioni e dei compiti di amministrazione e programmazione in materia di servizi ferroviari di interesse locale, non in concessione a F.S. S.p.A;
- tale delega è stata attuata dal 1 gennaio 2001, previa stipula, tra il Ministero dei trasporti e della navigazione e le singole Regioni a statuto ordinario, di appositi accordi di programma;

- i predetti accordi sono stati resi efficaci dal d.P.C.M. del 16 novembre 2000 (di cui all'art. 12 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, pubblicato sul supplemento ordinario n. 224 alla G.U.R.I. n. 303 del 31 dicembre 2000) che, tra l'altro, ha trasferito alle Regioni le risorse finanziarie e strumentali necessarie a garantire, a decorrere dalla stessa data, l'erogazione del preesistente livello dei servizi;
- tali accordi di programma, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 8, dovevano definire, tra l'altro, il trasferimento a titolo gratuito alle Regioni dei beni, degli impianti e delle infrastrutture delle ferrovie in ex gestione commissariale governativa;
- l'articolo 31 della legge 17 maggio 1999, n. 144, al fine di accelerare il conferimento alle Regioni delle funzioni e dei compiti di amministrazione e programmazione in materia di servizi ferroviari di interesse locale non in concessione ad FS SPA, ha consentito alle aziende in regime di gestione commissariale governativa di costituire società di capitali;
- le aziende in regime di gestione commissariale governativa società hanno costituito delle corrispondenti società di capitali nel 2000;
- le gestioni commissariali governative sono organo strumentale del Ministero dei trasporti e che, pertanto, le società costituite avevano come socio unico il medesimo Ministero;
- le società di capitali in argomento, ai sensi dell'articolo 11 della 1 agosto 2002, n. 166, sono subentrate in tutti i rapporti attivi e passivi delle gestioni commissariali governative che le hanno costituite;
- la proprietà delle società di capitali di cui trattasi, in applicazione degli accordi di programma di cui sopra, è stata trasferita a titolo gratuito dal Ministero dei trasporti alle medesime Regioni competenti per territorio;
- la proprietà delle società costituite dalle gestioni commissariali governative delle Ferrovie del Sud-Est, delle Ferrovie della Calabria e delle Ferrovie Appulo Lucane non è stata trasferita alle Regioni competenti per territorio;
- con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 4384 del 10 aprile 2004, a seguito dell'inerzia delle Regioni a procedere all'acquisizione delle società in argomento ed al fine di garantire la necessaria continuità gestionale per attuare il

programma di risanamento delle aziende ferroviarie di cui trattasi, è stato disposto che le medesime restassero di proprietà del Ministero dei trasporti fino al completamento degli interventi di "ammodernamento e messa a norma" già programmati e finanziati;

- in linea con il citato decreto, il legislatore con l'articolo 2, comma 249, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ha sancito l'aumento del capitale sociale di ciascuna delle società statali per 10 milioni di euro;
- l'articolo 16, comma 4, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dispone che "*al fine di consentire l'attivazione delle procedure per il trasferimento della proprietà sociale dello Stato delle Ferrovie della Calabria s.r.l. e delle Ferrovie del Sud-Est e Servizi Automobilistici s.r.l., rispettivamente alle Regioni Calabria e Puglia, nonché per garantire il raggiungimento di obiettivi di efficientamento e razionalizzazione della gestione aziendale, e' autorizzata la spesa complessiva di euro 40 milioni, a condizione che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto siano sottoscritti con le regioni interessate i relativi accordi di trasferimento entro il 31 dicembre 2012. A seguito del trasferimento della proprietà sociale, le predette Regioni, a copertura degli oneri necessari per la regolazione delle partite debitorie delle società di cui al primo periodo, possono utilizzare, entro il limite complessivo di euro 100 milioni, per ciascuna Regione, le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione ad esse assegnate. Per la Regione Calabria, le risorse di cui al secondo periodo sono rese disponibili previa rimodulazione del piano di interventi di cui alla delibera del CIPE n. 62/2011 del 3 agosto 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011. Gli accordi di trasferimento devono essere corredati di una dettagliata ricognizione della situazione debitoria e creditoria delle società trasferite*".
- la dettagliata ricognizione della situazione debitoria e creditoria della Società è stata effettuata, così come previsto dall'articolo di legge richiamato nel precedente capoverso, ed è riportata in allegato, costituita dai seguenti documenti:

1. Allegato 1: relazione ricognitiva della situazione debitoria e creditoria di Ferrovie della Calabria Srl redatta dalla medesima Società;
2. Allegato 2: nota della Società Ferrovie della Calabria Srl n. 724 del 29 ottobre 2012 relativa al completamento delle procedure istruttorie per l'attuazione del disposto dell'art. 16 disposto dell'art. 16, comma 4, d.l. n.83/2012 – ricognizione delle partite creditorie e debitorie
3. Allegato 3: nota della Regione Calabria n. 362638 del 2 novembre 2012 relativa alla ricognizione del crediti e dei debiti di Ferrovie della Calabria Srl;
4. Allegato 4: nota della Società Ferrovie della Calabria Srl n. 734 del 2 novembre 2012 relativa al completamento delle procedure istruttorie per l'attuazione del disposto dell'art. 16, comma 4, d.l. n.83/2012 – ricognizione delle partite creditorie e debitorie;
5. Allegato 5: nota della Regione Calabria n. 364844 del 5 novembre 2012 relativa alla ricognizione del crediti e dei debiti di Ferrovie della Calabria Srl

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1

Le premesse sono parte integrante del presente Accordo.

Art. 2

Con la sottoscrizione del presente Accordo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si impegna a deliberare con immediatezza la ricapitalizzazione di Ferrovie della Calabria S.r.l. per un importo pari a venti milioni di euro mediante l'utilizzo delle risorse stanziate dall'articolo 16, comma 4 del decreto legge 22 giugno 2012, n.83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si impegna altresì a verificare la possibilità di destinare alla stessa o ad analoghe finalità eventuali residui disponibili dell'importo

complessivo di quaranta milioni di euro messo a disposizione dall'articolo 16, comma 4 del citato decreto legge 22 giugno 2012, n.83.

Art. 3

La Regione Calabria si impegna ad acquisire la proprietà del capitale sociale di Ferrovie della Calabria S.r.l. con formale atto notarile da stipulare entro e non oltre il 31 dicembre 2012, a condizione che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adempia all'obbligo di cui all'art. 2.

Art. 4

Il Ministero delle infrastrutture e trasporti, nelle more del trasferimento delle quote sociali, si impegna, nella qualità di socio unico, a disporre che la società provveda entro il 15 dicembre 2012 ad attivare le procedure per affidare ad una società specializzata di conclamato prestigio nazionale ed internazionale, la predisposizione di un piano di riorganizzazione aziendale concretamente applicabile, ispirato a criteri di razionalizzazione ed efficientamento, volto ad incrementare i ricavi e a ridurre i costi.

In particolare il piano in argomento dovrà:

- individuare i servizi in cui il rapporto fra ricavi e costi è particolarmente ridotto e, in assenza di prospettive di rilancio, proporne la definitiva soppressione e la dismissione delle infrastrutture associate;
- individuare le risorse umane necessarie, prevedendo per gli eventuali esuberi prioritariamente la ricollocazione in contesti produttivi aziendali esistenti o in via di sviluppo;
- individuare indicatori legati all'efficientamento delle attività della Società e alla qualità dei servizi di TPL su gomma e su ferro;
- individuare un' ipotesi di contratto collettivo di secondo livello in cui una parte del reddito accessorio è legata alla produttività e agli indicatori di cui al punto precedente;
- individuare le aree di possibile sviluppo sul mercato.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nelle more del trasferimento delle quote sociali da attuarsi entro il 31 dicembre 2012, si impegna, altresì, ad acquisire le valutazioni della Regione Calabria in merito a qualunque decisione dovesse essere assunta dall'assemblea societaria.

Art. 5

La Regione, al fine di favorire il processo di consolidamento finanziario ed economico della Società previo espletamento degli adempimenti previsti dalla normativa vigente, conferisce alla stessa:

a) il patrimonio disponibile trasferito alla Regione in applicazione dell'Accordo di Programma stipulato tra il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti e la Regione Calabria in data 11/02/2000;
b) la piena proprietà dei mezzi attualmente concessi in usufrutto alla Società.

Art. 6

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si impegna a sottoscrivere, entro il 15 marzo 2013, con la Regione Calabria un accordo integrativo all'accordo stipulato, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, la cui copertura è garantita nei limiti delle risorse disponibili a seguito del mancato ricorso al mercato finanziario.

Art. 7

La Regione e la Società stipulano, entro il 30 novembre 2012 un contratto di servizio per la gestione delle infrastrutture e per l'esercizio ferroviario. Il contratto è stipulato per il periodo dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2015. La Regione si impegna a prevedere nel contratto per la prima annualità l'erogazione anticipata del 75% dell'importo, qualora non sarà stata data completa attuazione al successivo articolo 8.

Il contratto prevede lo stesso livello dei servizi e del corrispettivo previsti dalla Giunta regionale per l'anno corrente, con la previsione dell'inderogabilità del massimo del corrispettivo fissato.

Almeno l'1% del corrispettivo per l'anno 2013 , il 2% per l'anno 2014 e il 3% per l'anno 2015 è legato al raggiungimento di obiettivi di efficienza e qualità del servizio, misurata attraverso opportuni indicatori.

Il contratto potrà essere rimodulato solo in caso di modifiche normative o riduzioni dei pertinenti trasferimenti finanziari dallo Stato.

Art. 8

Sulla base della ricognizione creditoria e debitoria della Società effettuata ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la Regione si impegna a richiedere, entro il 15 dicembre 2012, la rimodulazione degli interventi di cui alla delibera CIPE n. 66/2011 del 3 agosto 2011, per l'importo di 65 milioni di euro. Conseguentemente, al fine di evitare una sovra compensazione vietata dal Regolamento (CE) n. 1370/2007, la Regione nella qualità di committente, e nel contempo di futuro socio unico, disconosce tutti i crediti nei confronti dell'azienda, fino al 2012, che non hanno copertura finanziaria, come risultanti dalla ricognizione.

Il Ministero delle infrastrutture e trasporti si impegna a fornire alla Regione il supporto necessario affinché la rimodulazione sia sottoposta al CIPE entro il 15 febbraio 2013.

Art. 9

Ogni controversia derivante dall'interpretazione e dall'esecuzione del presente Accordo è di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

IL VICE MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE CALABRIA